ACCORDO DI CONTITOLARITÀ E REGOLAMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI TRA LE PARTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Anche ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Tra

- **FONDAZIONE "PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO"** con sede legale in Abbiategrasso, Piazza Marconi 1, C.F. 05326650966, P.IVA 06277160963, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito, altresì denominata "Gestore", ovvero "Fondazione".

- e i seguenti Enti, di seguito altresì collettivamente denominati "Soci":

- Comune di Abbiategrasso, con delibera consiliare n. 26 del 20 aprile 2006
- Comune di Albairate, con delibera consiliare n. 12 del 24 marzo 2006
- Comune di Arconate, con delibera consiliare n. 4 del 2 aprile 2006
- Comune di Arluno, con delibera consiliare n. 23 del 24 marzo 2006
- Comune di Assago, con delibera consiliare n. 18 del 29 marzo 2006
- Comune di Bareggio, con delibera consiliare n. 29 del 29 marzo 2006
- Comune di Basiglio, con delibera consiliare n. 9 del 30 marzo 2006
- Comune di Bernate Ticino, con delibera consiliare n. 12 del 31 marzo 2006
- Comune di Besate, con delibera consiliare n. 12 del 31 marzo 2006
- Comune di Binasco, con delibera consiliare n. 18 del 5 aprile 2006
- Comune di Boffalora sopra Ticino, con delibera consiliare n. 14 del 29 marzo 2006
- Comune di Bubbiano, con delibera consiliare n. 10 del 6 aprile del 2006
- Comune di Buccinasco, con delibera consiliare n. 8 del 28 marzo 2006
- Comune di Buscate, con delibera consiliare n. 14 del 29 marzo 2006
- Comune di Calvignasco, con delibera n.43 del 23 dicembre 2022
- Comune di Casarile, con delibera consiliare n. 14 del 27 marzo 2006
- Comune di Casorate Primo, con delibera n. 12 del 27 marzo 2018
- Comune di Cassinetta di Lugagnano, con delibera n. 11 del 30 marzo 2006
- Comune di Castano Primo, con delibera n. 11 del 28 marzo 2006
- Comune di Casorezzo, con delibera n. 5 del 1 marzo 2012
- Comune di Cesano Boscone, con delibera n. 14 del 28 aprile 2006
- Comune di Cisliano, con delibera n. 18 del 26 aprile 2006
- Comune di Corbetta, con delibera n. 40 del 28 marzo 2006
- Comune di Corsico, con delibera n. 20 del 28 marzo 2006
- Comune di Cuggiono, con delibera n. 19 del 13 aprile 2006
- Comune di Cusago, con delibera n. 19 del 30 marzo 2006
- Comune di Gaggiano, con delibera n. 26 del 31 marzo 2006
- Comune di Garbagnate Milanese, con delibera n. 22 del 21 maggio 2018
- Comune di Gravellona Lomellina, con delibera n. 23 del 30 maggio 2018

- Comune di Gudo Visconti, con delibera n. 13 del 26 aprile 2006
- Comune di Inveruno, con delibera n. 17 dell'8 aprile 2006
- Comune di Lacchiarella, con delibera n. 12 del 5 aprile 2006
- Comune di Locate di Triulzi, con delibera n. 22 del 30 marzo 2006
- Comune di Magenta, con delibera n. 15 del 26 aprile 2006
- Comune di Magnago, con delibera n. 15 del 30 marzo 2006
- Comune di Marcallo con Casone, con delibera n. 19 del 26 aprile 2006
- Comune di Mesero, con delibera n. 14 del 28 marzo 2006
- Comune di Morimondo, con delibera n. 6 del 28 febbraio 2008
- Comune di Motta Visconti, con delibera n. 39 del 29 marzo 2006
- Comune di Noviglio, con delibera n. 3 del 23 marzo 2009
- Comune di Opera, con delibera n. 12 del 23 marzo 2006
- Comune di Ossona, con delibera n. 16 del 27 marzo 2006
- Comune di Ozzero, con delibera n. 10 del 28 marzo 2006
- Comune di Parabiago, con delibera n.15 del 29 aprile 2024
- Comune di Pieve Emanuele, con delibera n. 47 del 6 aprile 2006
- Comune di Robecchetto con Induno, con delibera n. 35 del 23 marzo 2006
- Comune di Robecco sul Naviglio, con delibera n. 18 del 30 marzo 2006
- Comune di Rosate, con delibera n. 10 del 20 aprile 2006
- Comune di Santo Stefano Ticino, con delibera n. 13 del 3 maggio 2006
- Comune di Sedriano, con delibera n. 27 del 19 aprile 2006
- Comune di Trezzano sul Naviglio, con delibera n. 53 del 3 maggio 2006
- Comune di Trivolzio, con delibera n. 34 del 10 novembre 2021
- Comune di Turbigo, con delibera n. 10 del 20 marzo 2006
- Comune di Vanzaghello, con delibera n. 2 dell'11 aprile 2006
- Comune di Vermezzo, con delibera n. 16 del 31 marzo 2006
- Comune di Vernate, con delibera n. 45 del 14 dicembre 2007
- Comune di Vittuone, con delibera n. 7 del 24 marzo 2006
- Comune di Zelo Surrigone, con delibera n. 12 del 21 aprile 2006
- Comune di Zibido San Giacomo, con delibera n. 30 del 27 aprile 2006

Tutti altresì denominati, singolarmente "Parte" o, congiuntamente, "Parti".

PREMESSA

1) "Per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano" è stata fondata il 23 maggio 2006.
2) La Fondazione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, tra le altre cose, persegue le seguenti finalità:
   a) facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme.
   b) Promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità.
   c) Incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il

patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo.

d) Operare per costruire un'unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un'identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche.

3) Il successivo art.4 dello Statuto, per la migliore attuazione dell'oggetto sociale, dettaglia le attività affidate alla Fondazione e precisamente:
   a) Definire le strategie, le priorità, gli standard di servizio e gli obiettivi dell'attività delle biblioteche, anche alla luce degli indirizzi formulati dagli Enti titolari di funzioni definite per legge in tema di biblioteche, archivi, valorizzazione e tutela dei beni librari e archivistici, lettura.
   b) Garantire il servizio di catalogazione centralizzata in base agli standard internazionali, nazionali e locali di riferimento.
   c) Organizzare e gestire il servizio di prestito interbibliotecario.
   d) Costituire e gestire una biblioteca centrale di deposito in cui collocare le opere sottoposte a revisione delle biblioteche, che rivestano ancora un interesse per la utenza.
   e) Promuovere e sviluppare il coordinamento degli acquisti.
   f) Coordinare e sviluppare l'attività di promozione della lettura sul territorio.
   g) Gestire il catalogo collettivo e il sito WEB del sistema bibliotecario.
   h) Garantire il monitoraggio, la misurazione e la valutazione dell'attività delle biblioteche.
   i) Fornire e manutenere il software di gestione bibliotecaria.
   j) Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio nelle biblioteche.
   k) Coordinare e garantire tutte le funzioni che la normativa vigente assegna ai sistemi bibliotecari.
   l) Erogare ogni altro servizio a supporto a supporto dell'attività ordinaria e dei progetti delle biblioteche.
4) In data 18 maggio 2022, i Soci, ad unanimità dei presenti, hanno approvato il "Protocollo di intesa tra i Comuni Soci" avente il fine di "*disciplinare precisi ambiti di competenza e determinati temi considerati strategici al fine di una corretta gestione dell'ente e di un efficace rapporto con i soci*". Tra le altre cose, questo protocollo stabilisce:
   a) che la Fondazione, attraverso la quota ordinaria, corrisposta annualmente e che confluisce nel fondo di gestione disponibile, eseguirà le attività principali previste dall'art. 4 dello Statuto e le attività strumentali, accessorie e connesse previste all'art. 5 dello Statuto.
   b) Che i servizi saranno erogati secondo le condizioni previste da "La Carta dei Servizi" che contiene la descrizione programmatica e tecnica delle attività ed è periodicamente aggiornata secondo le direttive dei Soci.
   c) Che la Fondazione, potendo realizzare corsi di formazione in tutto il territorio regionale e nazionale, si occupa della definizione di percorsi formativi per:
      i) Cittadini
      ii) Bibliotecari
      iii) operatori culturali
      iv) docenti
      v) amministratori locali
   d) Che la Fondazione, cura la stesura di un documento, avente valenza quadriennale, contenente le linee programmatiche con valenza di indirizzo politico ed operativo.
   e) Che i Soci, ciascuno per quanto di sua competenza, si impegnano a gestire direttamente le biblioteche:
      i) acquistando Hardware e Software;
      ii) gestendo gli spazi e la sicurezza degli stessi;
      iii) fornendo personale;
      iv) organizzando attività di promozione della lettura.
5) Il Sistema bibliotecario cui partecipano i Soci e gestito dalla Fondazione, secondo gli indirizzi richiamati in premessa, prevede operazioni di trattamento di dati personali comportando tra le Parti, sotto il profilo della protezione dei dati personali, posizioni, compiti ruoli e responsabilità comuni, autonomi e subordinati. Questo documento si propone di definire gli accordi tra i Soci, che disciplinano compiti e responsabilità delle parti, per

quanto attiene il trattamento dei dati personali degli utenti iscritti al sistema bibliotecario, anche con riferimento all'art. 26 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).

Tutto ciò premesso a formare parte integrante e sostanziale del presente documento, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – RUOLI DELLE PARTI

Con riferimento ai trattamenti dei dati personali inerenti alla gestione associata di servizi bibliotecari e culturali, come richiamati in premessa, possono distinguersi, tra le Parti, le seguenti posizioni. Una singola Parte può ricoprire una o più posizioni a seconda delle specifiche circostanze.

- Contitolari: allorché, come previsto dall'art. 26 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), i Soci, titolari del trattamento, determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento.
- Titolari Autonomi: ove, come previsto dall'art. 4 n.7) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), singolarmente ed autonomamente una Parte determina le finalità ed i mezzi di trattamento di dati personali.
- Responsabili del trattamento: qualora un trattamento, come previsto dall'art. 28 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è effettuato da una Parte per conto dei contitolari o di titolari del trattamento.

ART. 2 – CONTITOLARITÀ

I trattamenti gestiti dalle parti in regime di contitolarità sono quelli necessari a svolgere le seguenti attività/servizi:

- Iscrizione (e aggiornamento dati) dell'utente ai servizi base del Sistema Bibliotecario gestito dalla Fondazione;
- Utilizzo del servizio di prestito via operatore;
- Utilizzo del servizio di prestito via servizi online, compresa la fruizione di contenuti digitali;
- Invio comunicazioni automatiche multicanale agli utenti del servizio di prestito;
- Elaborazioni statistiche sull'utilizzo del servizio di prestito;
- Servizio di accesso al software gestionale agli operatori delle biblioteche;
- Servizio di posta elettronica istituzionale erogato agli operatori delle biblioteche;
- Registrazione riunioni operatori sistema bibliotecario e organi politici;
- Gestione di piattaforme per la gestione e comunicazione di eventi e corsi, incluso ad esempio: gestione delle utenze, gestione newsletter, gestione corsi ed eventi, invio di comunicazioni di servizio;
- Eventuali ulteriori servizi che l'Assemblea dei Soci decida di svolgere tramite la Fondazione, salvi diversi accordi raggiunti negli specifici contratti di servizio relativi alle nuove attività (sistemiche o a domanda).

Maggiori dettagli sui trattamenti di cui sopra (finalità, basi giuridiche, tempi di conservazione, autorizzati al trattamento interni e responsabili esterni, ecc.) sono descritti nel registro dei trattamenti tenuto dalla Fondazione quale Gestore a disposizione di ciascun contitolare che ne faccia richiesta.

Le Parti determinano in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento EU 679/2016, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, mediante l'accordo interno di contitolarità allegato sub 6.1. a formare parte integrante e sostanziale di questo documento.

Tale accordo di contitolarità riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato a cura di ciascun contitolare.

Non rientrano nella contitolarità e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo di contitolarità eventuali diversi trattamenti di dati (anche se correlati alle attività delle biblioteche) svolti dai Comuni convenzionati. In relazione a tali trattamenti ogni Comune opererà in qualità di autonomo titolare.

ART. 3. - AUTONOMA TITOLARITÀ

Restano nella autonoma titolarità di ciascuna Parte i trattamenti di dati personali conseguenti alla gestione della propria biblioteca e tutti i trattamenti connessi al Sistema Bibliotecario che non sono stati espressamente indicati nel superiore articolo 2.

ART. 4. - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La fondazione "Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano" assume la qualifica di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, in tutte le operazioni di trattamento che essa svolge su mandato dei Soci così come meglio dettagliato nella "Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali" allegata sub 6.2. a formare parte integrante e sostanziale di questo documento.

ART. 5. - DISPOSIZIONI COMUNI

Le pattuizioni contenute in questo documento sono strettamente e indissolubilmente legate all'esistere e persistere lo stato di socio della Fondazione, condizione per partecipare al Sistema Bibliotecario, così come richiamato in premessa. Queste disposizioni, infatti, costituiscono un rapporto unitario con quelle di partecipazione alla Fondazione ed al Sistema Bibliotecario; esse, inoltre, persistono finché persiste un trattamento di dati personali.
La natura di questo collegamento negoziale è necessaria in quanto discende dall'adempimento di obblighi di legge.
Questo documento è aggiornato a cura della Fondazione ed è adottato dalla Assemblea dei soci della Fondazione.
Qualora una disposizione non sia conforme ad obblighi normativi mandatori essa dovrà considerarsi automaticamente annullata persistendo a valere tutte le altre disposizioni conformi alla legge.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 6. - ALLEGATI

6.1. ACCORDO DI CONTITOLARITÁ

A) TRATTAMENTI

I trattamenti gestiti dalle Parti in regime di contitolarità sono dettagliati al superiore articolo 2).

B) RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016

Per i trattamenti dei quali le parti sono Contitolari, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016, esse convengono la seguente distribuzione delle rispettive responsabilità.
La Fondazione, nei limiti della contitolarità, viene delegata dai Soci in loro nome e per conto:

- a predisporre le informative agli interessati e provvedere alla loro pubblicazione sul portale condiviso del sistema bibliotecario;
- a incaricare al trattamento dei dati gli operatori del sistema bibliotecario (anche se dipendenti o collaboratori non diretti della Fondazione ma dei Soci) e a gestirne il processo di autenticazione, fermo restando che sarà onere dei Soci segnalare tempestivamente alla Fondazione, eventuali modifiche dell'assetto degli operatori in servizio presso le singole sedi bibliotecarie;
- a individuare la piattaforma telematica utilizzata per la gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario e verificare la sussistenza di adeguate garanzie di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679;
- a selezionare e nominare quali responsabili del trattamento i fornitori ai quali siano affidate attività di trattamento di dati da svolgere per conto dei Contitolari assicurando che gli stessi prestino idonee garanzie sul trattamento dei dati e che siano conformi alla normativa applicabile;
- a nominare gli Amministratori di Sistema;
- a effettuare, ove necessario, una preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR in relazione alle attività di trattamento effettuate nell'ambito del Sistema Bibliotecario, in regime di contitolarità;
- consultare l'Autorità di Controllo competente nel caso in cui la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 indichi che il trattamento potrebbe presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, senza che vi siano misure adeguate a mitigare il rischio (art. 36 GDPR), comunicando

contestualmente a tutti i Contitolari la necessità di non procedere con il trattamento;
- tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate in contitolarità, che dovrà essere messo a disposizione, qualora richiesto, anche degli altri Contitolari;
- controllare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in contitolarità si impegnino a rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza; ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; seguano pedissequamente le istruzioni impartite relativamente alle finalità e ai mezzi del trattamento di cui al presente accordo, richiedendo, se del caso, l'intervento del Socio di appartenenza e comunque potendo sospendere in ogni momento l'autorizzazione al trattamento.

C) DATA BREACH

Con la locuzione Data Breach si intende ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Titolare del trattamento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del GDPR, in caso di violazione di dati personali, il Titolare notifica la violazione all'Autorità di Controllo competente senza ingiustificato ritardo e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, salvo che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del GDPR, il Titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
Nell'ambito del presente accordo, la Fondazione è incaricata della gestione, in nome e per conto dei contitolari, di eventuali Data Breach e procederà secondo la specifica procedura allegata sub 6.3. al presente documento a formarne parte integrante e sostanziale.
Ciascun Contitolare dovrà pertanto comunicare tempestivamente alla Fondazione nelle forme e nei modi stabiliti dalla procedura sopra richiamata, gli eventuali casi di Data Breach per la valutazione dell'evento e per le eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati che saranno effettuate dalla Fondazione anche per conto degli altri Contitolari. Ogni Contitolare è tenuto ad assistere la Fondazione, al fine di permettere una corretta gestione delle violazioni.
Si precisa che l'adesione alla Fondazione ed al Sistema Bibliotecario che questa gestisce, comporta inderogabilmente l'accettazione di questo accordo e la delega alla Fondazione a compiere, ove sussistano i presupposti di Legge, i prescritti adempimenti (tenuta del registro degli incidenti, notifica all'Autorità di Controllo, Comunicazione agli interessati) in caso di Violazioni dei dati personali, nei modi e termini di legge.

D) SICUREZZA

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del GDPR, i Contitolari adottano misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (es. misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento), nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento.
Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza i singoli Contitolari devono tenere conto dei rischi connessi ai dati personali in caso di perdita, distruzione, modifica non autorizzata, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale, accesso illecito.
I Contitolari si impegnano a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati, onerandosi di formare adeguatamente il personale che potrà accedere – a vario titolo – ai dati trattati per le attività e per i servizi erogati dal Sistema Bibliotecario e dandone comunicazione al Gestore.
La Fondazione, nei limiti delle risorse ricevute, si impegna a rispettare le istruzioni impartitele dai contitolari impegnandosi a segnalare eventuali debolezze o miglioramenti per la maggiore efficacia del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni raccolte con strumenti informatici centralizzati e conservate in archivi e sistemi informatici gestiti direttamente da questa e/o da suoi Responsabili del trattamento.
Al fine di assicurare la sicurezza del trattamento e dei dati personali, la Fondazione può effettuare attività ispettive e di audit all'interno delle strutture di ciascun Contitolare, al fine di verificare in concreto l'adozione di adeguate misure volte a tutelare gli interessati così come gli altri Contitolari potranno a loro volta effettuare attività ispettive all'interno

delle strutture della Fondazione.

E) TRASFERIMENTI DEI DATI IN PAESI TERZI

Ciascun Contitolare attesta di non effettuare trasferimenti di dati personali rilevanti ai fini del presente Accordo verso Paesi terzi (Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, ossia UE, Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso organizzazioni internazionali. I Contitolari si impegnano ad evitare tali trasferimenti anche in futuro, a meno di non aver ricevuto preventivamente un'autorizzazione scritta da parte di tutti gli altri Contitolari.
Una volta ottenuta la predetta autorizzazione, il Trasferimento dei dati in Paesi terzi potrà avvenire solo se verranno rispettate le condizioni previste dal capo V del Regolamento UE 2016/679.

F) ULTERIORI ADEMPIMENTI

Ciascun contitolare si obbliga:

- a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ed assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte;
- a rendere disponibili le informative agli interessati presso le sedi delle biblioteche convenzionate;
- a mettere in sicurezza il trattamento relativamente alle finalità sopra indicate attraverso misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR nel rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd. Accountability), che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, modifica non autorizzata, uso illecito e diffusione degli stessi;
- a prevedere procedure di verifica e di valutazione periodica delle attività di trattamento e dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza dei dati e del trattamento;
- a tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate dallo stesso e che dovrà essere messo a disposizione, qualora richiesto, anche da altri Contitolari;
- a gestire eventuali richieste dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679: in particolare ogni Contitolare dovrà gestire tempestivamente le richieste di propria competenza ad esso indirizzate;
- a sua volta la Fondazione, in qualità di soggetto delegato, gestirà le richieste ricevute direttamente (dagli interessati o per il tramite degli altri contitolari) relativamente ai trattamenti di cui all'art. 2 del presente accordo. Ogni Contitolare è tenuto ad assistere la Fondazione e gli altri Contitolari ai fini di permettere una corretta gestione delle richieste;
- alla formazione e sensibilizzazione di base in merito alla protezione dei dati degli operatori dedicati dai Soci alle attività di trattamento.

G) RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Per il trattamento dei dati personali previsti nell'accordo, i Contitolari saranno ritenuti solidalmente responsabili per l'intero ammontare del danno causato ai sensi dell'art. 82, paragrafi 2 e 3 del GDPR nei confronti degli interessati, i quali potranno agire nei confronti di ciascun Contitolare per la tutela dei propri diritti.
Ciascun Contitolare potrà esercitare un'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione o dall'erronea esecuzione del presente accordo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
Ciascun Contitolare risponde invece in via autonoma ed esclusiva per il danno cagionato dal suo trattamento che violi la normativa europea e nazionale, nonché se ha agito in modo difforme o contrario alle prescrizioni contenute nel presente accordo.

H) SCIOGLIMENTO DELL'ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

Qualora un Socio cessi per qualsiasi causa dal partecipare alla Fondazione, il presente accordo verrà meno per quanto concerne tale Socio (restando invece pienamente vigente tra gli altri Contitolari). In tale ipotesi tutte le Parti potranno conservare copia dei dati personali oggetto dei trattamenti che fino allo scioglimento dell'accordo sono stati svolti congiuntamente, nella misura in cui abbiano autonome finalità e basi giuridiche che giustifichino la prosecuzione dei

trattamenti stessi. Gli eventuali costi tecnici per l'estrazione e la copia dei dati personali (e non personali, ad es. record inerenti al patrimonio bibliografico) resteranno in carico al Socio recedente. Le parti che recedono dall'accordo nel prosieguo dei trattamenti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento con esonero da ogni responsabilità per i contitolari.

6.2. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

SCOPO

Questo documento ha lo scopo di disciplinare i trattamenti di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 tra i Soci sia quali autonomi titolari che come contitolari e la Fondazione quale Gestore del Sistema Bibliotecario come descritto in premessa.

QUALITÀ DEL RESPONSABILE

La fondazione "Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano" garantisce di essere in possesso delle qualità professionali sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali affidati dal Titolare soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
La fondazione "Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano" si obbliga a fornire ai Contitolari tutte le informazioni eventualmente richieste per la valutazione dei requisiti qualitativi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Protocollo richiamato definisce e determina la materia disciplinata, la durata, la natura e le finalità di trattamento. L'allegato "A" al presente accordo definisce il tipo di dati personali e le categorie di interessati. Questo accordo regolamenta gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

a. Il responsabile si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte di coloro che operano per suo conto, le istruzioni impartite dal titolare (documento allegato B)) con specifico riferimento alla sicurezza del sistema informativo (documento allegato C)).
b. Il responsabile è autorizzato e si obbliga a trattare i dati personali in custodia del titolare, limitatamente alle attività necessarie e connesse all'adempimento di quanto definito nel Protocollo e nella Carta dei Servizi, nei limiti delle finalità di trattamento ad esso connesse e per la durata di esecuzione dello stesso.
c. Il responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
d. Il responsabile si obbliga a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali specificamente previste dal GDPR per i responsabili del trattamento oltre a quelle eventualmente richiestegli dal titolare ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
e. Il Titolare autorizza espressamente il Responsabile ad avvalersi, nell'erogazione dei servizi in oggetto, di fornitori terzi che siano in possesso di adeguate competenze ed abilità e che si obblighino a rispettare gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo contratto.
f. La fondazione "Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano" comunica al Titolare che per l'esecuzione dell'incarico affidatogli si avvale dell'opera dei fornitori indicati nell'allegato "D" al presente contratto.
g. Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di manifestare il proprio gradimento a tali modifiche. Verificandosi l'ipotesi di mancato gradimento, la decisione sarà rimessa alla maggioranza dei soci aderenti al Protocollo.
h. Il Responsabile, nel ricorrere a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, si obbliga ad imporre su tale sub-responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo accordo, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo

tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

i. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

j. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si obbliga inoltre ad assistere il Titolare:

i. nel proteggere adeguatamente i dati personali in custodia del Titolare come prescritto dall'art. 32 GDPR.

ii. A comunicare al Titolare tempestivamente ogni violazione che possa avere impatto sui dati personali di cui sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve essere fatta secondo le istruzioni impartite dal titolare e comunque in tempo utile a rispettare il termine di 72 ore per la notifica all'autorità di controllo.

iii. Nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

k. Il Responsabile, su scelta del titolare del trattamento, si obbliga a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

l. Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

m. Il Responsabile informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Nell'eventualità che l'erogazione dei servizi in oggetto richieda la presenza di figure qualificabili come "Amministratori di Sistema – AdS" a norma del provvedimento del Garante Privacy del 27/11/2008 e s.m.i., il Responsabile si obbliga a conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

APPENDICI

Formano parte integrante e sostanziale di questo documento:

1) Attività di trattamento in oggetto.
2) Istruzioni per il responsabile del trattamento.

APPENDICE "1"

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO	FINALITÀ DI TRATTAMENTO	BASI GIURIDICHE E DEROGHE	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	LIVELLO DI SICUREZZA
Gestione utenze SW	Accesso degli operatori indicati dal Comune al SW bibliotecario	Art. 6, Par. 1, Lett. b)	Raccolta, registrazione, consultazione, uso, modifica, cancellazione.	Incaricati dei servizi di biblioteca	Identificativi, Anagrafici, Ruolo.	2
Raccolta automatica e conservazione dei dati relativi alla navigazione internet (da pc fisso e wi-fi);	Monitoraggio della rete per garantirne il corretto funzionamento ed individuare eventuali attività scorrette.	Art. 6, Par.1, Lett. b)	Raccolta, registrazione, uso, cancellazione.	Utenti della rete	Indirizzi IP, altri dati di navigazione.	2

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO	FINALITÀ DI TRATTAMENTO	BASI GIURIDICHE E DEROGHE	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	LIVELLO DI SICUREZZA
Prestiti (limitatamente alle sole attività tecniche).	Permettere il funzionamento della biblioteca verso i cittadini	Art. 6, Par. 1, Lett. b)	Raccolta, registrazione, consultazione, uso, modifica, cancellazione.	Cittadini utenti	Identificativi, Anagrafici, dati di contatto, dati prestito	2

APPENDICE "2"

Istruzioni per il responsabile del trattamento

1. DESTINATARI

Queste istruzioni si applicano a coloro i quali trattano, in qualità di responsabili del trattamento, dati personali per conto dell'Ente Titolare. Il rispetto delle istruzioni è parte integrante e sostanziale degli obblighi assunti dal Responsabile del trattamento, il mancato rispetto costituisce grave inadempimento.

2. AMBITI CONSENTITI

Il responsabile è autorizzato al trattamento dei soli dati personali strettamente necessari allo svolgimento dei compiti affidatigli dal titolare e, dunque, si obbliga per se e tutti coloro che operano per suo conto, a rispettare i profili di autorizzazione assegnati.

3. PERSONALE CHE TRATTA I DATI

Il responsabile nello svolgimento di operazioni di trattamento di dati personali si avvale esclusivamente di soggetti che siano stati puntualmente autorizzati e debitamente formati. Coloro che trattano i dati sono scelti tenendo conto dei requisiti di conoscenza, esperienza e capacità richiesti dalla mansione affidata.

4. PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile del trattamento si obbliga ad eseguire le operazioni di trattamento connesse ai compiti affidatigli proteggendo adeguatamente i dati personali nel rispetto dell'art. 32 Reg.UE 679/2016.

Il responsabile del trattamento è tenuto a rispettare le eventuali prescrizioni in materia di sicurezza dei dati che gli dovessero essere impartite dal titolare nei limiti della ragionevole onerosità.

5. VIOLAZIONE DI DATI

Il responsabile del trattamento è tenuto ad informare tempestivamente e, comunque, entro le 48 ore dalla scoperta, il titolare di ogni incidente di sicurezza che possa avere impatto sui dati personali.

Il responsabile del trattamento è tenuto a prestare la massima collaborazione al titolare ed a chi per lui, in caso di incidente.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il responsabile del trattamento collabora con il titolare per garantire la soddisfazione dei diritti degli interessati. In particolare informa prontamente di qualsiasi richiesta gli dovesse pervenire da parte degli interessati.

7. AUTORITA' DI CONTROLLO

Il responsabile del trattamento è tenuto a prestare la massima collaborazione alle Autorità in caso di verifiche e/o richieste.

8. VERIFICHE

Il titolare si riserva di controllare che il responsabile rispetti correttamente gli obblighi assunti pertanto, il responsabile del trattamento è tenuto a prestare la massima collaborazione al titolare, o a chi per lui, in caso di verifiche, audit o controlli.

9. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Al cessare del rapporto, salvo espressi obblighi di conservazione previsti da leggi, il responsabile, a scelta del titolare è tenuto a restituire tutta la documentazione eventualmente in suo possesso per effetto delle attività di trattamento, ovvero a cancellarla definitivamente.

6.3. PROCEDURA DATA BREACH

A) AMBITO

Questa procedura si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo e posizione, effettuano trattamenti di dati personali per il Sistema Bibliotecario gestito dalla fondazione "Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano" di seguito altresì denominato "Sistema".

B) SCOPO

Questa procedura, in coerenza all'accordo di contitolarità, ha lo scopo di permettere ai contitolari del Sistema di ottemperare alle prescrizioni contenute negli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di violazione dei dati personali.

C) RIFERIMENTI

- Artt. 33 e 34 Reg. EU 679/2016 - GDPR.
- WP250 - Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679.
- ENISA - Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches.

D) DEFINIZIONI

AUTORITA' DI CONTROLLO: si intende l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51. Per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).

COMUNICAZIONE: si intende la comunicazione che deve essere fatta agli interessati a norma dell'art 34, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

INCIDENTE: si intende l'accadimento di un evento non desiderato che comporta la violazione dei dati personali (data breach) ovvero, che, pur non avendo un impatto diretto su di essi, possa comunque esporli a rischi di violazione (p.es. accessi abusivi al sistema informativo, azione di malware sul sistema informatico…).

NOTIFICA: si intende la notifica che deve essere fatta all'Autorità di Controllo al verificarsi delle circostanze previste dall'art. 33.

NOTIZIA: si intende l'informativa di un incidente o sospetto incidente che viene fornita, con qualsiasi mezzo, ad un responsabile di struttura.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI: si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

E) AZIONI

a. ORGANIZZAZIONE

I contitolari hanno individua la Fondazione quale responsabile per le violazioni, ad essa spetta il compito di ricevere le segnalazioni, valutarne la portata, compilare il registro delle violazioni e, se del caso, predisporre la notifica e la comunicazione in tempo utile in nome e per conto degli altri contitolari.
L'adesione alla Fondazione ed al Sistema Bibliotecario "Per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano" comporta inderogabilmente la delega al Responsabile delle Violazioni a procedere, ove ne ricorrano i presupposti di legge, alla

notifica delle Violazioni all'Autorità di Controllo, nei termini di Legge.
Ciascun contitolare si assicura che:
- il flusso informativo delle violazioni sia definito, assegnato, noto, verificato e mantenuto aggiornato al proprio interno;
- che i passaggi siano tracciati temporalmente e che siano identificabili gli autori.

b. FORMAZIONE

Ciascun contitolare si assicura che nei programmi di formazione del personale sia data informazione sui concetti della violazione dei dati personali, sui principi e gli obiettivi adottati dal titolare, su questa procedura, sulla persona del responsabile delle violazioni e sulle conseguenze del mancato rispetto delle regole e delle norme.
La Fondazione verifica che il personale autorizzato al trattamento dei dati personali sia stato previamente formato, facendone richiesta, ove necessario, al Socio competente.

c. COMUNICAZIONE

Ciascun Contitolare si assicura che sia data adeguata informazione, riguardo i compiti ed i contatti del responsabile per le violazioni dei dati personali, ai dipendenti, ai fornitori e a tutti coloro che trattano dati personali sotto la sua responsabilità.
Ciascun Contitolare si assicura che i responsabili del trattamento che operano per suo compito siano obbligati a trasmettere la segnalazione di violazione il più rapidamente possibile, prevedendo anche misure correttive in caso di mancato rispetto.

d. RILEVAMENTO INCIDENTE

Chiunque, persona autorizzata al trattamento, o, responsabile del trattamento, operando nel Sistema, è testimone o viene a conoscenza di un incidente o di un sospetto incidente che interessa dati personali, ha il dovere di informare immediatamente, attraverso la modalità di comunicazione dedicata (email, sms, allarme web) il responsabile per le violazioni.

e. REGISTRAZIONE

Il Responsabile per le Violazioni immediatamente ne accerta la fondatezza e, in caso positivo:
- registra subito la segnalazione nel registro delle violazioni;
- raccoglie tutte le informazioni occorrenti.

f. VALUTAZIONE

Il Responsabile per le Violazioni valuta senza indugio la severità della violazione secondo la scala di valutazione (Appendice A).

g. VIOLAZIONE CHE NON COMPORTA RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE.

Il Responsabile per le Violazioni chiude l'incidente, mettendo a disposizione le informazioni raccolte al fine di individuare eventuali responsabilità e migliorare il sistema di protezione dei dati.

h. VIOLAZIONE CHE COMPORTA RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE.

Il Responsabile per le Violazioni, senza indugio:
- procede alla notifica all'Autorità di Controllo entro le 72 ore dalla scoperta della violazione;
- informa i contitolari.

i. VIOLAZIONE CHE COMPORTA UN RISCHIO ELEVATO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE.

Il Responsabile per le Violazioni, senza indugio:
- informa i contitolari;
- procede alla comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento.

j. RITARDO NELLA NOTIFICA E/O COMUNICAZIONE.

Nel caso in cui non dovesse essere rispettato il termine di 72 ore per la notifica all'Autorità di Controllo la Fondazione raccoglie le informazioni riguardo alle cause del ritardo, informa gli altri contitolari e procede alla notifica prevista dall'art. 33 corredandola delle ragioni del ritardo.

F) REVISIONI

Questa procedura è mantenuta aggiornata dalla Fondazione che ne cura la diffusione ai contitolari e ne controlla il rispetto.

APPENDICE A

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	BASSO	MEDIO	ALTO
Natura dei dati personali	Personali	Particolari Giudiziali	Sanitari Sessuali
Sensibilità dei dati personali	Anagrafici	Bancari Reddito	Carte di credito Documenti di identificazione Credenziali di accesso Iscrizioni
Volume dei dati personali	1	2 - 4	5>
Facilità di identificazione degli interessati	Alta difficoltà (pseudonimizzazione)	Media difficoltà (identificativi indiretti, p.es. PIVA, CF, TARGA)	Bassa difficoltà (identificativi)
Severità delle conseguenze per gli interessati	Gli interessati non subiscono alcuna conseguenza, oppure piccoli inconvenienti facilmente superabili senza problemi o con piccoli costi.	Gli interessati possono subire conseguenze significative che possono essere superate con serie difficoltà.	Gli interessati possono subire conseguenze difficilmente superabili, o danni irreversibili, o irrisarcibili.
Specifiche caratteristiche degli interessati	Adulti	Anziani	Minori Disabili Incapaci
Il numero degli interessati trattati	500 <	>500 - 2.000<	> 2.000

APPENDICE B

MODELLO DI REGISTRO DELLE VIOLAZIONI

Di seguito si riporta il modello del registro delle violazioni richiesto dall'art. 33, par. 5 del GDPR. Tale documento potrà essere tenuto, a discrezione del Titolare, sia in formato analogico che elettronico.

DATA	ID_PROCESSI INTERESSATI	NATURA DELLA VIOLAZIONE	CATEGORIE DEGLI INTERESSATI COINVOLTI DALLA VIOLAZIONE	N. INTERESSATI COINVOLTI	CATEGORIE DELLE REGISTRAZIONI COINVOLTE DALLA VIOLAZIONE	N. REGISTRAZ. COINVOLTE	LIVELLO RISCHI INTERESSATI	NOTIFICA AUT. CONTR.	COMUNICAZ. INTERESSATI	RIF. SCHEDA INCIDENTE

Parte	Luogo e Data	Firma
FONDAZIONE "PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO"		
COMUNE DI ….		
COMUNE DI ….		
COMUNE DI ….		
COMUNE DI ….		
COMUNE DI ….		
COMUNE DI ….		
COMUNE DI ….		